

# ACCORDO

## per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "ART-ER s.c.p.a."

Tra

### I Soci della Società

Premesso che il presente accordo viene sottoscritto tra i Soci Pubblici firmatari allo scopo di regolare l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società consortile per azioni ART-ER s.c.p.a, quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art. 24) e dall'art. 3 della L.R. 1/2018 della Regione Emilia-Romagna.

#### Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

- l'art. 5 della L.R.1/2018 intitolato "Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a. che dispone che essa persegua le finalità e quanto previsto dalla L.R. n.1/2018 e ss.mm. con l'obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi.

Le relative iniziative di promozione e sviluppo si articolano su quattro principali ambiti: a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente; b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna; c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale; d) supporto alla programmazione degli interventi dei

soci nei seguenti ambiti: 1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale; 2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale; 3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa; 4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante”;

### **Considerato che:**

- ai sensi della L.R.1/2018, ART-ER s.c.p.a., costituita il 01/05/2019 ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione Emilia-Romagna e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing
- ai sensi di quanto previsto dall’art.16 TUSP e dell’art.5 D.lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su AR-TER s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house* providing, demandandolo al “Comitato di Controllo” (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dal presente Accordo, avente natura pubblicistica.

## **SI ADERISCE AL SEGUENTE ACCORDO**

### **Art. 1 – Finalità**

1. I Soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della società ART-ER s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento delle attività di interesse generale previste dalle L. R. 1/2018

### **Art. 2 – Oggetto dell’Accordo**

1. Il presente Accordo disciplina le modalità con cui i soci pubblici esercitano su ART-ER s.c.p.a. il controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunta tra i soci, ai sensi di quanto previsto

dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

### **Art. 3 - Durata e disciplina dell'Accordo**

1. La durata del presente Accordo è di cinque anni rinnovabile tacitamente per una sola volta, salvo esplicita e preventiva richiesta di discussione da parte di almeno un socio.
2. Il presente Accordo deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto della Società.
3. L'adesione al presente Accordo da parte di altri Enti pubblici è requisito necessario per divenire Soci di ART-ER.
4. L'adesione si perfeziona con la sottoscrizione del presente Accordo e comporta la formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni dell'Accordo stesso.
5. La perdita della qualità di Socio di ART-ER determina l'immediato e automatico venir meno della qualità di aderente al presente Accordo.

### **Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale**

1. Fatta salva la nomina del Presidente del CDA e del Presidente del collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, gli altri soci designano i restanti componenti degli organi collegiali attraverso la presentazione in Comitato di una lista unica, previa verifica da parte degli stessi soci designanti della inesistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e onorabilità. La lista unica è approvata dal comitato se ottiene la maggioranza, come definita dall'art. 7 comma 4, dei consensi espressi da tutti i soci, i quali riconoscono che i consiglieri di amministrazione così nominati dall'assemblea rappresentano tutti i soci partecipanti al controllo analogo.

### **Art. 5 – “Comitato di controllo” e modalità di esercizio del controllo congiunto**

1. È istituito il “Comitato di Controllo” ai sensi dell'art.24 dello Statuto. Le attività del Comitato di controllo, di cui al presente articolo, costituiscono esercizio del c.d. controllo analogo congiunto e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della società. Per mezzo di esso gli enti pubblici soci esercitano in forma collettiva e coordinata le funzioni e i compiti di cui al presente articolo.

2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo

analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della Società.

3. Al Comitato spetta la preventiva e vincolante approvazione, per quanto di competenza, dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti dei soci pubblici nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società contenuti nel piano industriale e nel programma di attività consortile previsto dagli artt. 4 e 5 dello statuto;
- piano industriale, comprensivo degli investimenti finanziari e delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili, nonché dell'efficacia ed efficienza e qualità dei servizi della società;
- budget economico;
- bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente anche attraverso l'acquisizione di report periodici;
- programma di reclutamento di personale in relazione al piano industriale della società;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori in relazione al piano industriale della società;

4 Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e delle modalità di applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

5 L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci**

1. Il Comitato è composto complessivamente da un numero di membri pari al numero dei Soci pubblici della Società.
2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante della Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato verranno disciplinate nell'atto di cui all'art 7 punto 6.
4. Ciascun Ente socio designa il proprio rappresentante effettivo, e un supplente per il caso di impedimento del primo, con le modalità

individuare dalla disciplina di riferimento di ciascun Ente socio. In qualsiasi momento il socio può sostituire il proprio rappresentante effettivo e supplente, inviandone comunicazione alla Segreteria. È fatta salva la facoltà per il Comitato di richiedere la partecipazione degli amministratori degli enti soci per argomenti di particolare rilevanza.

5. Ai fini della prima istituzione del Comitato, ciascun Ente trasmette entro 15 giorni dalla lettera di richiesta formale della Regione i nominativi alla Segreteria del Comitato.
6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare di volta in volta e su singoli argomenti i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società.
7. I componenti del Comitato rimangono in carica, se non sostituiti dagli enti che rappresentano, fino alla data di cessazione di validità del presente Accordo.

#### **Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato**

1. Ai fini delle convocazioni:
  - a) per i componenti, le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo e-mail.
  - b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
  - c) il Comitato è convocato almeno 2 volte l'anno o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di analisi, valutazione e approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 del presente Accordo.
  - d) la Società mette a disposizione del Comitato con mezzi ritenuti idonei la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 7 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato.
  - e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia- Romagna rende disponibili alla Società per la condivisione nel Comitato i materiali richiamati all'art. 8 comma 3.
2. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato.
3. Qualora lo si ritenga opportuno la seduta potrà svolgersi mediante tele-conferenza, videoconferenza o audio conferenza, anche di

parte dei sottoscrittori, previa verifica della fattibilità tecnica e secondo le modalità previste anche per le Assemblee dei Soci all'art. 18 dello Statuto di ART-ER.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:
  - a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei soci;
  - b) ove non si raggiunga il quorum previsto dalla lettera precedente il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano la maggioranza del 90% del capitale sociale rappresentato in Comitato;
  - c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito nel presente accordo.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito e/o area dedicata, di cui al comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Accordo, è disciplinato con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.
7. Il Comitato, se necessario per il suo funzionamento, può avvalersi di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci a cui possono essere invitati referenti della Società.
8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato, e dei Comitati tecnici, sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.
9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia- Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al comma 6.

#### **Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società**

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica

compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia- Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al punto 1) fornisce alla Società, anche ai fini della sua messa a disposizione del Comitato di Controllo, il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post.
3. La medesima Struttura regionale trasmette alla società, anche ai fini della sua messa a disposizione del Comitato di Controllo, entro 10 giorni dalla conclusione dei relativi procedimenti, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte di ART-ER, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.
4. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.

#### **Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto**

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dalla Società, la seguente documentazione:
  - a) entro il 30 ottobre dell'esercizio in corso:
    - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
    - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività rese dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;
    - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società.
  - b) entro il 30 ottobre la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento delle attività espletare;
  - c) almeno 15 giorni prima dalla data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio

chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5 l'Organo amministrativo della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 1, lettera d).

#### **Art. 10 – Diritti dei soci**

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ART-ER s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare le iniziative e le attività gestite nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

#### **Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci**

1. Le attività sono affidate dai soci ad ART-ER s.c.p.a, quale organismo deputato al loro esercizio istituzionale, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto
2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione del presente Accordo, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
  - a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
  - b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
  - c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà per il personale designato dall'Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1
- d) la facoltà per l'Ente interessato di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

#### **Art.12 - Risoluzione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione del presente Accordo è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

#### **Art.13 – Registrazione e spese**

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione ed impegna tutti i soci di ART-ER s.c.p.a che l'hanno sottoscritto.
2. A decorrere dalla data di sottoscrizione, il presente Accordo sostituirà integralmente il precedente Accordo perfezionato in data 31/12/2019 di pari oggetto.

3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge n. 241 del 1990.